

**Ordinanza  
relativa alla legge federale sulla promozione  
della ricerca e dell'innovazione**  
(Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI)

**Modifica del 12 ottobre 2011**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 giugno 1985<sup>1</sup> sulla promozione della ricerca e dell'innovazione è modificata come segue:

*Art. 10o<sup>bis</sup>*      Misure straordinarie adottate a causa della forza del franco svizzero  
(Art. 16b e 16f cpv. 1 LPRI)

La CTI può ampliare temporaneamente le sue misure promozionali nel modo seguente:

- a. in deroga all'articolo 10o capoverso 2, può sostenere un progetto fino all'immissione sul mercato dei prodotti o dei procedimenti;
- b. può fissare una partecipazione del partner attuatore ai costi complessivi del progetto inferiore al 50 per cento senza tener conto delle limitazioni di cui all'articolo 10q capoverso 3;
- c. può includere i costi seguenti nei costi complessivi di progetto computabili:
  1. in deroga all'articolo 10s capoverso 3 lettera a, i costi per l'ottimizzazione del prodotto e dei processi di fabbricazione in serie;
  2. in deroga all'articolo 10s capoverso 3 lettera c, i costi per l'immissione sul mercato;
- d. in deroga all'articolo 10s capoverso 6, può accordare contributi per i costi per il personale secondo la tariffa C dell'allegato a tutte le istituzioni di ricerca aventi diritto ai contributi e, in aggiunta a ciò, versare a queste ultime *overhead* pari al 20 per cento.

*Art. 10s cpv. 5<sup>bis</sup>*

<sup>5bis</sup> I contributi coprono in ogni caso al massimo la metà dei costi complessivi di progetto computabili. Sono fatti salvi contributi CTI più cospicui erogati per progetti di cui agli articoli 10o<sup>bis</sup> lettera b, 10q capoverso 3 lettere a e b nonché 10r.

<sup>1</sup>    RS 420.11

## II

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa:

N. 3<sup>bis</sup>

3<sup>bis</sup> Per ogni categoria vale il rispettivo importo massimo orario seguente:

Categoria	Tariffa A (con <i>overhead</i> ) Fr.	Tariffa B (senza <i>overhead</i> ) Fr.	Tariffa C (senza <i>overhead</i> ) Fr.
Responsabile di progetto	148	105	225
Sostituto responsabile di progetto	127	87	184
Scienziato esperto	105	71	164
Collaboratore scientifico	84	60	144
Tecnico, programmatore	74	54	100

*Tariffa A:* è applicata alle scuole universitarie professionali con contabilità analitica e comprende le prestazioni sociali del datore di lavoro e i costi comuni generati dal progetto (*overhead*). È fatta salva la disposizione transitoria della modifica del 24 novembre 2010.

*Tariffa B:* è applicata alle scuole universitarie che non rientrano nella tariffa A nonché ai centri di ricerca senza scopo di lucro e comprende le prestazioni sociali del datore di lavoro. È fatta salva la disposizione transitoria della modifica del 24 novembre 2010.

*Tariffa C:* è applicata, nel quadro delle misure straordinarie adottate a causa della forza del franco svizzero, a tutte le istituzioni di ricerca aventi diritto ai contributi e comprende le prestazioni sociali del datore di lavoro.

## III

*Disposizione transitoria della modifica del 12 ottobre 2011*

L'articolo 10<sup>o</sup> capoverso 5 e il numero 3 dell'allegato sono sospesi per il periodo di validità di cui alla modifica del 12 ottobre 2011 della presente ordinanza.

IV

La presente modifica entra in vigore il 13 ottobre 2011 con effetto sino al 31 dicembre 2011<sup>2</sup>.

12 ottobre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>2</sup> La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 12 ott. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).

